

Prot. n. 326 del 23.02.2021

SCADENZA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 23.59 del 25 MARZO 2021

**AVVISO PUBBLICO
PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
DELL'ASP I.S.P.E. PER L'AFFIDAMENTO DI EVENTUALI INCARICHI
LEGALI**

Si rende noto che questa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona intende procedere all'aggiornamento dell'elenco degli avvocati formato con determina D.A. n. 99/2020 e previsto dall'art. 2 del proprio "Regolamento degli incarichi legali", approvato dal C.d.A. il 18.06.2020 (di seguito, Regolamento interno), da cui attingere, al bisogno, per l'affidamento dei servizi legali esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. ovverosia:

- a) rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche;
- b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al precedente punto a), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni.

È, inoltre, prevista la possibilità di attingere all'elenco in questione anche in occasione dell'affidamento dei servizi legali "non esclusi" (regolato dalle norme del codice dei contratti pubblici: Allegato IX e art. 140 e ss.), nonché, anche a tutela dei diritti ed interessi aziendali, per gli incarichi di difesa a proprio carico di dipendenti o amministratori coinvolti in procedimenti di responsabilità civile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o mandato e all'adempimento dei compiti d'ufficio o istituzionali, a condizione che non sussista conflitto di interessi e fermo restando il "comune gradimento" del professionista prescelto ai sensi dell'art. 28 del CCNL Funzioni locali del 14.09.2000.

1

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni e sottosezioni di seguito indicate, distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A: CIVILE
 - A.1: diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori e diritto successorio;
 - A.2: diritto agrario e diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
 - A.3: diritto dell'esecuzione forzata e diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
 - A.4: recupero crediti;
- Sezione B: LAVORO;
- Sezione C: AMMINISTRATIVO;
- Sezione D: PENALE;
- Sezione E: BANCARIO E FINANZIARIO;
- Sezione F: TRIBUTARIO E FISCALE.

L'iscrizione nell'elenco avviene, in ordine esclusivamente alfabetico, in una o massimo due delle suddette sezioni e/o uno o massimo due sottosezioni a scelta dei richiedenti, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti e di pertinenza dell'esperienza e delle specializzazioni

dichiarate, dando evidenza all'eventuale possesso dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La formazione dell'elenco di che trattasi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Azienda, né l'attribuzione in capo agli iscritti di alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. La formazione dell'elenco, infatti, è semplicemente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali in caso di eventuale necessità dell'Azienda.

L'elenco è pubblico ed è pubblicato sul sito internet aziendale.

La partecipazione al presente avviso pubblico ne comporta l'integrale ed incondizionata accettazione e presuppone la piena conoscenza ed accettazione di tutte le disposizioni contenute nel sopra richiamato regolamento interno per gli incarichi legali pubblicato in forma integrale sul sito aziendale www.ispecce.it, nella sezione "Ente" - "Statuto e regolamenti", che si invita a visionare.

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco del singolo professionista sono:

- a) regolare iscrizione nell'Albo degli avvocati tenuto dal competente Consiglio dell'Ordine, con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni;
- b) per gli aspiranti all'affidamento di incarichi di patrocinio legale davanti alle giurisdizioni superiori, regolare iscrizione nel relativo albo speciale;
- c) non aver riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di iscrizione, una sanzione disciplinare definitiva diversa dall'avvertimento e non avere procedimenti disciplinari in corso;
- d) essere in regola con gli obblighi di formazione continua, ad eccezione degli avvocati esentati ai sensi dell'art. 11, co. 2, Legge 247/2012;
- e) essere in possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti), nonché di apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale;
- f) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e dei tributi;
- g) non avere, in proprio o in qualità di difensori di altre parti, controversie pendenti contro l'I.S.P.E. e non trovarsi in altre situazioni di conflitto di interessi previste dal Codice Deontologico Forense o, in caso affermativo, impegnarsi a rimuoverle prima dell'affidamento di un eventuale incarico;
- h) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 80, comma 5, lett. d), e 42, comma 2, del Codice dei contratti pubblici né in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 e, in particolare, non avere rapporti di coniugio o convivenza, parentela, affinità, affari o di frequentazione abituale con il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con il Presidente e gli altri componenti del Collegio dei Revisori, con il Direttore Generale, i dirigenti ed i funzionari I.S.P.E. titolari di P.O.;
- i) aver maturato un'adeguata esperienza professionale nelle sezioni e/o sottosezioni prescelte per l'iscrizione, comprovata dallo svolgimento, nell'ultimo quinquennio, di almeno dieci incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità.

2. Oltre ai professionisti singoli, possono, altresì, richiedere l'iscrizione nell'elenco:

- a) le associazioni tra avvocati e multidisciplinari di cui all'art. 4 della Legge 247/2012;
- b) le società di cui all'art. 4-bis della Legge 247/2012;

in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. e), f), g), i), fermo restando il principio della personalità della prestazione professionale, in base al quale l'eventuale incarico conferito potrà essere svolto soltanto da associati o soci professionisti in possesso dei requisiti di legge necessari per lo svolgimento della professione forense. A tal fine, il professionista o i professionisti che svolgeranno l'incarico in caso di eventuale affidamento da parte dell'I.S.P.E. devono essere preventivamente indicati nella domanda di iscrizione e possedere tutti i requisiti di cui al precedente comma 1. I restanti componenti dell'associazione e soci della società devono, invece, soddisfare i requisiti minimi di cui al precedente comma 1, lett. f), g), h).

3. Possono, infine, richiedere l'iscrizione come singoli gli avvocati associati ad una o più associazioni professionali o soci di società, che intendano ottenere di essere inseriti nell'elenco per lo svolgimento di incarichi in forma individuale e che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1. Anche in questo caso, tuttavia, le associazioni professionali o società di appartenenza, nonché tutti gli altri componenti o soci delle stesse, devono soddisfare i requisiti minimi di cui al precedente comma 1, lett. g) ed h).

ART. 2 – DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. I professionisti singoli ed i soggetti giuridici di cui al precedente art. 1, commi 2 e 3, interessati all'iscrizione nell'elenco devono presentare apposita domanda redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso pubblico (Allegato A).

2. Con la domanda di iscrizione, il singolo professionista o il legale rappresentante, nel caso di associazioni professionali o società, dovrà espressamente indicare le sezioni e/o sottosezioni di interesse in base all'esperienza, competenza e specializzazioni possedute, fornire e rendere, nelle forme e con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio (se diverso dalla residenza) oppure, in caso di associazioni e società, esatta denominazione sociale, forma giuridica e sede legale, nonché cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio (se diverso dalla residenza) del legale rappresentante e del professionista o dei professionisti che svolgeranno l'incarico in caso di eventuale affidamento da parte dell'I.S.P.E.;
- codice fiscale e partita IVA di tutti i soggetti di cui al precedente punto;
- indirizzo dello studio professionale;
- indirizzo di posta elettronica certificata ed ulteriori recapiti di contatto (telefono, fax, cellulare, indirizzo e-mail);
- regime fiscale applicato in sede di fatturazione;
- dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 1, resa, nei casi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso, da tutti i soggetti ivi indicati;
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco, eventuali successivi incarichi di rappresentanza e difesa o di consulenza affidati da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'I.S.P.E. o in conflitto di interessi con l'I.S.P.E.; nei casi di cui ai commi 2 e 3 del precedente art. 1, la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti ivi indicati;
- dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di eventuali situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento interno e nel presente avviso;
- dichiarazione di avvenuta presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

3. La domanda, debitamente sottoscritta dal professionista o legale rappresentante, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) *Curriculum* redatto in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e per autorizzazione al trattamento dei dati personali, che evidenzii il percorso di studi, formativo e professionale (del singolo avvocato e, nel caso di associazioni o società, dei professionisti indicati per lo svolgimento dell'incarico in caso di eventuale affidamento da parte dell'I.S.P.E.);
 - b) scheda illustrativa dell'attività professionale svolta nell'ultimo quinquennio con analitica e specifica indicazione degli incarichi fiduciari espletati nelle materie delle sezioni e/o sottosezioni dell'Elenco prescelte (Allegato B);
 - c) copia fronte retro del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda e di tutti i soggetti firmatari delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma;
 - d) copia della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e della polizza a copertura degli infortuni.
4. Salvo quanto successivamente previsto, la mancanza e/o l'incompletezza delle informazioni, dichiarazioni e documentazione richieste, comporta il rigetto della domanda con conseguente non inclusione nell'elenco.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione, completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "ispelecce@pec.it" entro il termine delle ore 23,59 del TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito internet www.ispelecce.it (coincidente con la data del protocollo), nella "Homepage" – sezioni "News" e "Bacheca" e nella sezione "News e comunicazioni" - "Avvisi". Farà fede la data e l'orario di arrivo della PEC attestati dal sistema.

La domanda dovrà essere:

- sottoscritta digitalmente dall'interessato
oppure
- sottoscritta dall'interessato con firma autografa apposta di pugno e successivamente acquisita digitalmente (scansionata) in un file di formato "*.PDF".

Con le stesse modalità dovranno essere sottoscritti gli ulteriori documenti e dichiarazioni richiesti.

Si precisa che non saranno considerati validi altri formati, tipo ".doc", etc. e che non saranno considerati validi i documenti, privi di firma digitale e non sottoscritti di pugno in originale, recanti la firma autografa del dichiarante ma resa su altro documento e successivamente "scansionata" ed "incollata".

L'invio della domanda e della relativa documentazione dovrà essere effettuato esclusivamente dalla casella PEC personale del richiedente l'iscrizione verso l'indicata casella PEC dell'I.S.P.E.. Non è ammesso l'invio da casella di posta elettronica semplice o da PEC non personale.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: "RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI".

Il mancato rispetto delle modalità sopra descritte comporta il rigetto della domanda.

ART. 4 – PROCEDIMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3, il Responsabile del procedimento effettuerà la valutazione delle istanze pervenute sotto il profilo della loro completezza e correttezza e del possesso dei requisiti richiesti.

2. Nel caso di domande incomplete, il Responsabile del procedimento richiederà agli interessati di sanarle entro il termine di dieci giorni dalla notifica della richiesta, pena, in difetto, la non inclusione nell'elenco.
3. Saranno altresì oggetto di valutazione le domande pervenute oltre il termine fissato dal precedente art. 3 purché prima della conclusione della fase di valutazione delle stesse e dell'invio delle richieste di sanatoria. Delle domande pervenute in seguito si terrà, invece, conto nel successivo aggiornamento annuale dell'elenco.
4. In ogni caso, determina il rigetto della domanda e non può essere suscettibile di sanatoria:
 - a) l'invio della domanda con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal precedente art. 3;
 - b) la mancata sottoscrizione della domanda di iscrizione e/o delle dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000;
 - c) la mancata allegazione o sottoscrizione del *curriculum* e/o della scheda illustrativa dell'attività professionale svolta;
 - e) la mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti.
5. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, il Responsabile del procedimento, attraverso la disamina del *curriculum* e della scheda illustrativa, valuta la pertinenza dell'esperienza professionale e delle specializzazioni dichiarate dall'interessato rispetto alle sezioni e/o sottosezioni prescelte e procede all'inserimento nell'elenco, in ordine esclusivamente alfabetico, in una o massimo due delle predette sezioni e/o sottosezioni, solo se pertinenti, dando evidenza all'eventuale possesso dell'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Nel caso in cui nella domanda siano state contrassegnate più di due sezioni e/o più di due sottosezioni, ferma restando la preventiva verifica di pertinenza, l'iscrizione verrà limitata alle due sezioni e/o sottosezioni complessivamente meno opzionate dagli altri richiedenti.
6. L'elenco così aggiornato è approvato con determina del Direttore Amministrativo e pubblicato sul sito internet aziendale.
7. È in facoltà del Responsabile del procedimento verificare d'ufficio, anche a campione, l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dagli interessati prima della formazione dell'elenco.

ART. 5 - AVVOCATI GIÀ ISCRITTI NELL'ELENCO E CANCELLAZIONI

1. I professionisti già iscritti nell'Elenco degli avvocati dell'ASP I.S.P.E. formato con determina D.A. n. 99/2020 non dovranno presentare nuova domanda ma potranno comunicare eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati al momento dell'iscrizione.
2. In sede di aggiornamento dell'Elenco, si provvederà anche in ordine ai casi di cancellazione disciplinati dal regolamento interno.

ART. 6 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

1. Le modalità di affidamento dell'incarico, le condizioni ed i contenuti del medesimo sono disciplinati dal richiamato regolamento interno, cui si rinvia.
2. I dati relativi agli incarichi affidati sono soggetti alla pubblicità prevista dall'art. 8 del regolamento interno e dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.

ART. 7 – PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI

Il presente avviso con i relativi allegati, le successive eventuali comunicazioni inerenti il medesimo, l'elenco e le successive variazioni saranno pubblicati sul sito internet aziendale (www.ispelecce.it). Delle eventuali esclusioni verrà data comunicazione agli interessati mediante comunicazione esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato nella domanda.

ART. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali ai partecipanti al presente avviso pubblico.

Dati oggetto di trattamento

Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda da parte dei candidati.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è: I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede in Lecce alla Via San Lazzaro n. 15, Codice Fiscale: 93062070755, e-mail: info@ispelecce.it, PEC: ispelecce@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: SVIC srl, Viale Rossini 1/C - 73100 - Lecce.

Dati di contatto: rpdc@svic.it

Base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6, comma 1, 9 e 10 del GDPR.

Finalità e modalità del trattamento

I dati forniti sono trattati per la gestione della procedura di formazione dell'elenco e per l'eventuale conferimento dell'incarico.

E' possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per verificare i requisiti personali dei candidati, l'assenza di cause ostative alla partecipazione, etc.).

I dati personali dei candidati sono trattati dal responsabile del procedimento e dai dipendenti dei servizi preposti alla procedura.

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi di I.S.P.E., non divulgazione delle informazioni). I.S.P.E. può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammesso alla procedura.

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici I.S.P.E. che, nella loro qualità di incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

I.S.P.E. può comunicare i dati personali di cui è titolare a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento della procedura e conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dai Regolamenti I.S.P.E..

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di richiedere ad I.S.P.E., quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Modalità di esercizio dei diritti

L'Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La richiesta può essere recapitata anche mediante posta ordinaria o posta raccomandata a/r all'indirizzo: I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Via San Lazzaro n. 15, 73100 Lecce, o posta elettronica certificata all'indirizzo: ispelecce@pec.it.

Reclamo

In qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico, si rinvia al più volte richiamato Regolamento interno.

Il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Amministrativo, Avv. Maria Silvia Cancelli.

Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento telefonando al n. 0832.307603 o al n. 0832.306639 (interno *204), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, e il lunedì e mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: mariasilvia.cancelli@ispelecce.it.

Allegati:

- A) Modulo Domanda di iscrizione – Singolo professionista (A.1) – Associazione/Società (A.2 - A.2.a - A.2.b) – Associato/Socio come singolo (A.3 – A.3.a);
- B) Scheda illustrativa dell'attività professionale.

Lecce, 23 febbraio 2021

Il Direttore Amministrativo
Avv. Maria Domenica Ruggeri